

TRIBUNALE VARESE

12 SETTEMBRE 1988

PRESIDENTE EST.: ALIQUÒ MAZZEI

PARTI: GOZZI E ALTRI

(Avv. Boneschi, Tosi)

RAI

(Avv. Scognamiglio)

**Giornalista •
Telecinefotoperatori • Accesso
alla professione giornalistica •
Requisiti • Capacità informativa
ed espressiva delle immagini •
Rilevanza.**

Gli artt. 1 e 2 d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649 che consentono l'accesso alla professione giornalistica anche ai telecineoperatori che realizzano immagini integrative o sostitutive dell'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa ed avuto riguardo alla natura della prestazione, non sono illegittimi per contrasto con la legge 3 febbraio 1963, n. 69 in quanto questa non contiene una nozione formale di attività giornalistica identificabile soltanto con quella tradizionalmente fornita attraverso la parola o lo scritto.

**Giornalista •
Telecinefotoperatori • Iscrizione
nell'albo dei giornalisti •
Provvedimento • Illegittimità •
Accertamento incidentale del
giudice ordinario •
Disapplicazione •
Inammissibilità.**

Il giudice ordinario non può disapplicare, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, il provvedimento di iscrizione di un telecinefotoperatore nell'albo dei giornalisti, essendo al medesimo conferito, nel contraddittorio delle parti legittimate, ed in via derogatoria rispetto agli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, il potere di annullare, revocare o modificare la deliberazione relativa ex art. 64, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

**Giornalista •
Telecinefotoperatori •
Procedimento • Rinvio •
Consulenza tecnica •
Ammissibilità.**

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte di Cassazione ha rinviato la causa (art. 394 cod. proc. civ.): ne consegue che la consulenza tecnica, espressamente prevista in appello dal rito del lavoro (artt. 441 ss. cod. proc. civ.), è ammissibile in sede di rinvio.

**Giornalista •
Telecinefotoperatore • Attività di
ripresa delle immagini • Mero
supporto tecnico • Esclusione.**

È arbitraria in fatto e contraria al diritto positivo la tesi per la quale l'operatore di ripresa costituisce sempre e soltanto un supporto tecnico all'elaborazione giornalistica della notizia, la quale attingerebbe solo dal commento, scritto o parlato, i caratteri delle ideatività e della creatività.

**Giornalista •
Telecinefotoperatore • Iscrizione
nell'albo dei giornalisti • Livello
di professionalità • Irrilevanza.**

La normativa vigente dischiude a tutti i cineoperatori, e non solo ai più esperti, l'accesso all'albo dei giornalisti, indipendentemente dal livello di professionalità raggiunto.

**Giornalista •
Telecinefotoperatore •
Autonomia decisionale •
Presenza di redattore •
Compatibilità.**

L'autonomia decisionale del telecinefotoperatore assunta dall'art. 1 d.P.R. 649/1976 è ben compatibile con la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga in modo non decisivo e determinante nell'attività dell'operatore.

**Giornalista •
Telecinefotoperatore • Requisiti
• Autonomia decisionale •
Capacità informativa delle
immagini.**

Il cineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il commen-

to sia opera di terzi, perché ciò che effettivamente rileva è se le immagini riprese dall'operatore in quell'autonomia, di per sé sole costituiscono notizia ovvero servano a completare la notizia.

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — A seguito di sentenza di cassazione resa *inter partes* dalla Suprema Corte nelle date 5 giugno-23 novembre 1985, con ricorso del 21 novembre 1986 Iberio Gozzi, Antonio Leo, Mario Sacchi, Antonio Mutarelli e Luigi Vettore evocavano in riasunzione dinanzi a questo Tribunale, giudice di rinvio, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e l'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola », per il riesame dell'appello principale dell'una e incidentale dell'altro avverso la sentenza 5 ottobre 1981 del Pretore del lavoro di Milano. Mentre aveva accolto la pretesa del Gozzi e degli altri quattro « operatori di ripresa » (come tali già inquadrati nella sesta classe contrattuale aziendale) nella qualifica di giornalista professionista a far tempo dalla data della loro iscrizione nel relativo Albo, e così di condanna della stessa RAI alla corresponsione del relativo trattamento economico da liquidare in separata sede nonché ad attuare il corrispondente trattamento previdenziale ed assicurativo, il primo Giudice aveva ommesso di condannare la RAI al pagamento delle somme aggiuntive, c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 13 legge 9 novembre 1955, n. 1122.

Giova riportare che il Pretore era stato adito, con ricorso 13 luglio 1979, dai ridetti operatori da ripresa, tutti dipendenti dalla sede RAI di Milano, i quali sostenevano, tra l'altro: a) di aver svolto sin dal 1970 lavoro di valenza giornalistica, in piena autonomia, per la redazione del telegiornale, con attività « di emergenza » in turni dalle 7 alle 15, nonché dalle 15 alle 23 e in particolare dalle 21 alle 23 quando la redazione era sguarnita di personale inquadrato nella categoria giornalistica, e di aver essi così completato o sostituito l'informazione (scritta e parlata, con l'immagine di avvenimenti di attualità; b) di aver potuto sostenere, e di aver superato la prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti,

loro consentita dal d.P.R. 29 luglio 1976, n. 649 (modificativo del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69) nonostante l'ostruzionismo della RAI e precisamente ottenendo, per l'ammissione alla prova di esame, dichiarazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, surrogatoria di quella non voluta rilasciare dal Direttore della Testata RAI; c) di aver superato l'esame (a seconda dei casi) nel 1978-1979; di avere poi seguitato a svolgere e comunque svolto in regime di autonomia, lavoro di giornalista con il linguaggio delle immagini, dischiuso e prepotentemente espanso ad inusitati livelli di immediatezza e di efficacia, dal nuovo mezzo di informazione e di comunicazione di massa.

La allora così convenuta RAI aveva resistito, anche alla domanda di regolarizzazione contributiva rispetto alla quale il coinvolto INPGI aveva assunto posizione adesiva per quanto di ragione, negando ogni fondatezza delle pretese degli operatori da ripresa, per esser stata la loro autonomia meramente operativa, nell'ambito delle mansioni per cui erano stati assunti, e non anche decisionale; e comunque per mai aver essi svolto il commento delle immagini riprese al seguito e secondo le specifiche indicazioni impartite da un giornalista o da un regista.

Sentite le parti e assunte prove testimoniali, con sentenza 16 giugno-17 novembre 1980 il Pretore accoglieva le domande ma compensava integralmente le spese di causa.

Interponeva appello tanto la RAI, sollecitando l'assoluzione da ogni domanda nei propri confronti, quanto l'INPGI per l'ottenimento anche delle somme aggiuntive dei contributi omissi.

Resistevano i lavoratori e, in riconvenzione, chiedevano il rimborso delle spese di primo grado.

Il Tribunale, espletata ispezione presso la sede alla RAI di Milano di alcuni servizi realizzati dai cinque operatori, con sentenza 10 giugno-5 ottobre 1981 la assolveva da tutte le domande rivolte e compensava le ulteriori spese processuali. Stesa, anziché dal relatore dall'altro Giudice a latere, tale decisione, mentre riconosceva come evidenti la autonomia decisionale e il linguaggio per immagini

rivendicati dai ricorrenti a sostegno della pretesa qualificazione come giornalisti al servizio dell'ente Radiotelevisivo, respingeva la loro domanda perché, pur nei fatti giornalisti ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, in quanto inquadrati come operatori da ripresa nella sesta classe del contratto collettivo aziendale stipulato il 23 dicembre 1977

* Il Tribunale di Varese ritorna, sempre in sede di rinvio, sulla ormai *vexata quaestio* della natura giornalistica del lavoro svolto dai cineoperatori della RAI addetti ai telegiornali, e la risolve attenendosi rigorosamente ai principi dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa *inter partes* e in altre, ormai numerose, decisioni di casi analoghi.

Si possono ricordare, in particolare, la n. 3849/84 (in *Foro it.*, 1984, I, 2147), la n. 3998/85 (in questa *Rivista*, 1986, 438, con nota di PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*) e la n. 330/86 (in questa *Rivista*, 1986, 882, con nota di richiami), che rappresentano i capisaldi giurisprudenziali in materia.

Col trascorrere degli anni, le vicende dei cineoperatori RAI, il cui accesso all'albo dei giornalisti trova origine nel d.P.R. 649/1976 (c.d. « decreto Bonifacio ») tornano ai giudici di merito. Quella qui pubblicata fa seguito all'altra, del medesimo Tribunale, 23 settembre 1987 (pubblicata in questa *Rivista*, 1988, 425) ed è anch'essa favorevole ai cineoperatori, che rivendicano l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, negata dalla RAI.

Alla giustificata ironia che l'estensore utilizza nei confronti della RAI a proposito della « potente corporazione dei giornalisti », c'è solo da aggiungere che l'accanita resistenza dell'ente televisivo è forse giustificata da qualche spazio lasciato dalle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo aperto la strada — e con argomenti tanto importanti quanto incontestabili — al riconoscimento della funzione informativa delle immagini utilizzate nei servizi televisivi giornalistici, non si decide a prendere atto in via generale della realtà del mezzo televisivo, e della « novità » (si fa per dire) dell'informazione televisiva che è costituita da immagine + parola (e in ciò si distingue dall'informazione radiofonica, che è fatta di sola parola). Donde « l'insostenibile ininformatività dell'immagine », se utilizzata nei servizi informativi, senza bisogno di indagini di fatto sul valore informativo dell'immagine stessa, che le è attribuito dall'utilizzazione che ne viene fatta: per *completare* o *sostituire* l'informazione scritta (o parlata), come dice il « decreto Bonifacio ».

La strada da percorrere sembra comunque ancora lunga: con una recente decisione il Tribunale di Modena, anch'egli in sede di rinvio, ha respinto il ricorso dei cineoperatori (21 dicembre 1986, in causa Boccaletti + 3 c. RAI): non si conosce ancora la motivazione, che si attende con curiosità perché la fattispecie era del tutto analoga a quelle decise dal Tribunale di Varese, e i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (sentenza 1826/86, inedita) in linea con quelli delle altre pronunce.

La decisione di Modena è però isolata: altri casi sono stati risolti in sede di rinvio con l'accoglimento delle domande dei cineoperatori: dal Tribunale di Pinerolo con due sentenze, entrambe del 2-8 febbraio 1988, in cause Lajolo e Martino c. RAI e RAI c. Boninsegni e Mina (quest'ultima in sede di rinvio da Cass. n. 330/86, cit.), e dal Trib. Pisa 27 novembre 1987-10 novembre 1988, in causa Barneschi c. RAI: sentenze che ribadiscono gli ormai noti principi.

essi non potrebbero uscire da tale paradigma, per essere quel contratto aziendale fonte diretta ed esclusiva del relativo rapporto di lavoro.

Avverso tale decisione ricorrevano per Cassazione i ridetti operatori e l'INPGI, e la stessa RAI incidentalmente. Con la sentenza n. 5855/85 cit., la S.C. accoglieva uno dei motivi (il terzo) del ricorso incidentale della RAI per essere la decisione del Tribunale di Milano « motivata in modo palesemente insufficiente, oltre che apodittico » sul punto, decisivo per la soluzione della controversia, dell'effettivo lavoro giornalistico da parte degli operatori da ripresa ai quali la RAI — a suo dire — mai aveva affidato quell'altro incarico, né comunque se ne era avvalsa.

Costituendosi anche in questa fase, di giudizio di rinvio come sopra riassunto da Gozzi, Leo, Sacchi, Mutarelli e Vettore, tanto la RAI quanto l'INPGI si attestavano sulle posizioni del cassato giudizio e già qui riportato.

Acquisiti i fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi, con ordinanza del 18 maggio 1987 veniva disposta e, senza opposizioni, conformemente svolta dal giornalista e pubblicista (con esperienza di direzione di quotidiano) Pier Fausto Vedani, consulenza tecnica, utilizzante anche materiale già oggetto della indagine del Tribunale di Milano, la quale concludeva in senso pienamente favorevole alla tesi degli operatori.

Seguiva il deposito di note difensive di tutte le parti in causa e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il 12 maggio 1988 la stessa è stata discussa e, come segue decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Oltreché direttamente nella sentenza 23 novembre 1985, n. 5855 qui vincolante per il riesame del merito con varie puntualizzazioni in diritto di cui si dirà riportandole a tempo debito, la Suprema Corte ha specialmente messo a fuoco le nuove problematiche *in subiecta materia*, essa stessa con progressivi aggiustamenti anche in ormai numerose altre sue decisioni, tutte occasionate da accaniti contenziosi di operatori da ripresa in contraddittorio con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

Vale ricordare, perché lo ha fatto per le precedenti decisioni anche la S.C., Cass. 29 giugno 1984, n. 3849 in causa promossa da Arnold, nonché tra altre, Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, e Cass. 22 ottobre 1985, n. 5177.

Dalla icastica sentenza di rinvio giova prendere le mosse per rilevare che, rimuovendo siccome infondate le censure formulate con due motivi di cassazione della RAI, la S.C. ha sbrogliato definitivamente il campo da due tenaci e pregiudiziali eccezioni di quell'ente circa la pretesa illegittimità 1) dell'art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 che annovera, tra i possibili esercenti attività giornalistica, i telecinefotoperatori e, 2) dell'atto amministrativo di iscrizione degli attori all'Albo dei giornalisti per il fatto che essa RAI avesse loro rifiutato e comunque non avesse rilasciato il certificato di compiuta pratica richiesto dalla legge professionale per l'ammissione all'esame di idoneità superato dai ridetti.

« Gli artt. 1 e 2 d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 che consentono l'accesso alla professione giornalistica anche ai telecinefotoperatori che realizzano immagini integrative o sostitutive dell'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa ed avuto riguardo alla natura della prestazione, non sono illegittimi per contrasto con la legge 3 febbraio 1973, n. 69 in quanto questa non contiene una nozione formale di attività giornalistica identificabile soltanto con quella tradizionalmente fornita attraverso la parola o lo scritto ».

Riporta ancora testualmente Cass. 5855/1985 da Cass. 3849/1984, che « ... il Giudice ordinario non può disapplicare, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, il provvedimento di iscrizione di un telecinefotoperatore nell'Albo dei Giornalisti, essendo al medesimo conferito, nel contraddittorio delle parti legittimate, ed in via derogatoria rispetto agli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, il potere di annullare, revocare o modificare la deliberazione relativa *ex art. 64, comma 2, della legge 8 febbraio 1963, n. 69* ».

Gettando luce ulteriormente *in subiecta materia*, e così anche rimuovendo come deviante e speciosa l'argomentazione del Tribunale di Milano a proposito della specialità del contratto aziendale che renderebbe sempre e *contra legem*

inapplicabile ai telecinefotoperatori il contratto giornalistico, la stessa sentenza 5855/1985 ammonisce che « il giudice a quo, per contro, avrebbe dovuto considerare che la società RAI-TV, con l'art. 1 del contratto aziendale, aveva convenuto di applicare ai propri dipendenti che esercitano l'attività di giornalisti la disciplina normativa e retributiva di quel contratto collettivo, con la conseguenza che loro dovevano essere considerati tali, sia perché iscritti nell'albo relativo, sia perché la novella di cui al d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 aveva introdotto la qualifica di telecinefotoperatore per l'iscrizione all'albo dei giornalisti ».

Evitando di raccogliere, siccome inconcludenti e fuorvianti, alcune polemiche della difesa della RAI in memoria difensiva 30 aprile 1988 a proposito della nostra deliberazione del caso Arnold, e riportato testualmente quanto sopra anche per non lasciare spazio ad arbitrarie illazioni sugli esatti termini della pronuncia di cassazione, questo Tribunale affronta l'eccezione, vagamente ventilata *ibidem*, « circa l'ammissibilità nel giudizio di rinvio della consulenza tecnica d'ufficio, nonché la validità e congruità... », e subito osserva la contraddizione in termini, di concludere quella stessa difesa « ... con ogni salvezza nella ammissione di una nuova indagine tecnica sui fatti controversi... ».

Or è persino ovvio che se, in ipotesi, la disposizione di consulenza tecnica in sede di rinvio fosse stata « inammissibile », tale risulterebbe anche qualunque altra che fosse di quesito o comunque di risultato più gradito alla RAI-TV.

Giova allora ricordare che mentre in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa (art. 394 cod. proc. civ.), la consulenza tecnica, espressamente prevista in appello del rito di lavoro (art. 441 ss.), è anche in concreto compatibile ed anzi tanto più pertinente, utile ed in tali sensi necessaria dato che l'annullamento è avvenuto per difetto di motivazione su fatti e circostanze già acquisiti, addirittura con verbalizzazione sommariamente enunciata del Tribunale di Milano, e da *delibare funditus*.

In linea con gli insegnamenti del Supremo Collegio, tale è stato *passim* il

preambolo del quesito posto al consulente tecnico d'ufficio, particolarmente qualificato per professionalità ed esperienza, nonché accuratamente prescelto con criterio di estraneità a possibili condizionamenti e suggestioni dell'ambiente televisivo attorno a cui ruotano — altro che « la potente corporazione dei giornalisti », ripetitivamente enunciata dalla difesa della RAI — interessi notoriamente colossali: il Tribunale, rilevato per un verso che le immagini sono essenziali al mezzo di comunicazione televisivo e che, d'altronde, l'attività professionale giornalistica svolta con tale strumento non può essere identificata puramente e semplicemente con quella di operatore da ripresa, né in generale con quella di cinefotoperatore comunque utilizzata dal giornalista, ma deve consistere in quella attività specifica che il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ha precisato;

muovendo quindi dalla normativa vigente e in particolare e specificamente dall'art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (modificativo del Regolamento di esecuzione della appena detta legge) il quale prevede il caso di « ... coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatore per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... », e seguendo l'interpretazione svoltane da Cass. 29 giugno 1984, n. 3849, nonché da Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, e specificamente da Cass. 23 novembre 1985, n. 5855; considerato che l'attività professionale giornalistica può consistere in un « discorso per immagini » svolto in concorso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 1 d.P.R. cit.;

che « ... nel linguaggio per immagini non è concepibile un discorso coerente con il fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato » (vedi Cass. 1984/3849 e 1986/330 cit.);

che peraltro, in presenza di commento parlato opera di altri, occorre anche valutare il nesso funzionale tra l'imma-

gine e la parola; e che, in relazione ad operazioni di selezione e montaggio compiute non dall'operatore da ripresa, occorre ugualmente valutare se la capacità informativa delle immagini fosse originaria, in guisa che quelle operazioni tecniche non abbiano inciso innovativamente sul materiale di ripresa, oppure se una penetrante rielaborazione nelle fasi di montaggio abbia conferito alla stessa ripresa quella capacità informativa che prima non possedeva; (ma tale riduttività torna ora arbitraria: v. *infra*): che in funzione della valutazione della sussistenza, o non, dell'autonomia decisionale operativa di cui al predetto art. 1 d.P.R. è utile evidenziare la risultanza o meno che i cineoperatori abbiano agito volta a volta, nei casi sottoposti, in appoggio e/o su determinati istruzioni di un redattore, oppure senza tale determinante intervento; fosse presente o non alle riprese un redattore;

considerata la specifica competenza e la disponibilità del giornalista Pier Fausto Vedani, già direttore di giornale, a svolgere la consulenza tecnica che si rende necessaria (in materia già da lui trattata); nomina C.T.U. il giornalista Pier Fausto Vedani, per rispondere al seguente quesito:

« esaminati gli atti e i documenti di causa, e quindi in funzione delle rispettive domande, allegazioni e difese delle parti;

in contraddittorio delle stesse, tentata previamente la conciliazione, ed assunti tutte le informazioni ed i chiarimenti che ulteriormente occorressero; con la doverosa collaborazione della RAI, la quale metterà a disposizione i filmati e l'apparato necessario alla conduzione e all'espletamento del presente incarico;

presa visione di un adeguato numero di servizi girati rispettivamente da Gozzi, Leo, Sacchi, Mutarelli e Vettore, nel periodo e con la decorrenza dedotti (data di presentazione del ricorso introdotto del presente giudizio) e possibilmente di numero venti, di cui cinque segnalati dagli stessi, altrettanti dalla RAI e gli altri scelti dal C.T.U., relativi ad avvenimenti di rilievo giornalistico;

compiendo possibilmente l'esame sia nel montaggio fattone per la trasmissione e con il commento esplicativo, sia nel residuo delle riprese, per la complessiva loro valutazione a prescindere dal com-

mento scritto o verbale, e dalle operazioni di selezione e montaggio;

accerti e riferisca con adeguata relazione se, nell'esercizio dell'attività di operatore addetto ai servizi giornalistici della RAI-TV, i ricorrenti abbiano agito con autonomia decisionale operativa, e se i servizi da loro realizzati, mediante la sequenza di immagini poste in relazione con il commento parlato, abbiano avuto per la loro natura caratteristiche e idoneità a completare o sostituire l'informazione parlata e/o scritta ed a svolgere, quindi, la funzione informativa, pur essendone il commento, la selezione e il montaggio opera di terzi ».

Dispiegando notevole solerzia ed approfondimento, nel corso di ripetuti ed impegnativi accessi agli impianti della sede RAI di Milano, Corso Sempione, e con la determinante collaborazione della stessa per il supporto tecnico, il giornalista Vedani ha spaziato in un variegato campionario di servizi svolti per quella sede RAI da Gozzi, Leo, Mutarelli, Sacchi e Vettore, ciascuno in ampio periodo.

Ha potuto così disaminare e riferire a proposito sia di inchieste — per le prestigiose rubriche « Tam-Tam », « Odeon », « Cronache Italiane », « T.G. l'Una », « TV 7 », sia di servizi — su « Mondomari », « Milano-Sanremo », « Rally di Montecarlo », « I° Maggio », « Italiani con l'ONU in Libano », « I Cavalli di San Marco », « Black out Ospedali », « Da costa a costa », ecc. — sia infine in materia di cronaca (nera, bianca politica, sport).

Dall'istruttoria svolta nella fase pretorile giova richiamare, con la documentazione del superamento della prova di idoneità professionale dinanzi alla Commissione d'esame, e con i certificati di iscrizione agli Albi dei pubblicisti e poi dei giornalisti professionisti, una fitta serie di ordini e disposizioni di servizio della RAI. Da quella del Tribunale di Milano, la circostanziata ispezione giudiziale a verbale dell'11 maggio 1981.

Le risultanze probatorie, in forma di documentazione di servizi, di loro assolvimento, e di apprezzamento condotto su base ampia e diffusa, sono univocamente nel senso della sistematica esecuzione, dalla RAI sollecitata ed utilizzata, di servizi in regime di autonomia operativa, da ciascun operatore spesso

in singolo. Insomma, vale una volta per tutte per chiarezza ripeterlo, con autonomia operativa e valenza tipicamente giornalistica.

Ed invero, l'attenta analisi e il ponderato e, in parte, ripetuto esame di una rilevante mole di filmati realizzati tanto da Gozzi quanto da Leo, Sacchi, Mutarelli e Vettore, utilizzati dalla ridetta sede RAI — circostanza questa peraltro non essenziale — ha portato il consulente tecnico d'ufficio prima, e induce ora anche questo Tribunale a riscontrare in forma diffusa — e non in quella riduttiva ed episodica che pur si vorrebbe *ex adverso* — sia la completezza di informazione nei mezzi di cronaca (chi, dove, quando, come, perché), sia la immediatezza espositiva e la creatività di linguaggio in inchieste e servizi realizzati in svariate e talora assai difficili condizioni operative in cui (si vedano i servizi in zone di conflittualità armata) il colpo d'occhio del giornalista per immagini è più che mai irripetibile.

Nell'intento di svuotare di significato e quindi di banalizzare il giornalismo d'immagini che è una realtà (ormai, neppure troppo) nuova, la difesa della RAI mostra di arroccarsi in una (interessata) accezione del giornalismo riduttiva alla forma tradizionale ed ottocentesca della sola carta stampata.

E fa mostra di ignorare (con « firme » come quelle emblematiche di Walter Lualdi e Folco Quilici, per citare esempi di spicco non seriamente discutibili) la essenziale differenza che, nell'uso della macchina da ripresa, passa tra la estemporanea versatilità che è possibile — quindi, certamente né insita né tampoco necessaria — all'operatore di ripresa, e la programmata fissità che invece caratterizza, e limita, il cameraman.

Le due categorie sono, anche contrattualmente, ben distinte. Alla validità giornalistica di un servizio — inchiesta, intervista, o cronaca che sia — la qualità fotografica è strumentale ma, ovviamente, non sufficiente.

Come già ho avuto modo di esporre nella, dalla RAI qui evocata negativamente, sentenza in causa contro Arnold (e l'INPGI), sostenere che quello dell'operatore da ripresa costituisca sempre e soltanto un supporto tecnico della ulteriore elaborazione giornalistica della notizia, la quale attingerebbe così solo dal

commento, scritto o parlato, i caratteri della ideatività e della creatività, costituisce, oltretutto una battaglia antistorica e di retroguardia, una tesi anzitutto arbitraria in fatto e, nei congrui casi, contraria al diritto positivo.

È frequente infatti (v., tra tanti di specie, i casi dei funerali di W. Tobagi, della guerriglia in Biafra, del comizio del 1° Maggio, della fabbrica del Duomo di Milano, del viaggio da costa a costa degli Stati Uniti d'America), che l'immagine esaurisca addirittura il mezzo espressivo anche senza commento scritto né parlato; o che il commento risulti (v. « Microscopio ») esso stesso una sovrastruttura inconcludente e addirittura, nei fatti, controproducente rispetto alla bontà ed immediatezza espressiva della ripresa visiva in cui utilmente e meglio si sarebbe esaurito il servizio televisivo.

In una materia, e casistica, relativamente nuova, la Suprema Corte ha sottoposto a revisione un proprio iniziale indirizzo — peraltro cautelarmente qui tenuto presente nella svolta indagine peritale — circa la non possibile acquisizione, per il fatto tecnico del messaggio, di una valenza giornalistica che prima ed a prescindere da detto montaggio il servizio di ripresa già non possedesse: il che porta ulteriormente acqua al mulino delle rivendicazioni dei giornalisti dell'immagine.

Alla obiezione ulteriore della RAI che, seppur abbia valenza giornalistica la « scrittura per immagini » dell'appena menzionato Arnold, che era un primo operatore da ripresa inquadrato nel sesto livello, alla sua altezza — ergo, anche come giornalisti — non potrebbero ipotizzarsi Gozzi, Leo, Sacchi, Mutarelli e Vettore, semplici operatori di 8° livello, è agevole rispondere che la più volte citata normativa dischiude a tutti i cineoperatori, e non solo ai più esperti, l'accesso a quella che la difesa della RAI si compiace di definire la potente corporazione dei giornalisti; che si può essere giornalisti a vari livelli, e non necessariamente e sempre elevatissimi, di professionalità; che a tale qualificazione occorre il conseguimento di una soglia minima, salvo l'attingimento di vertici e traguardi diversi, un po' come in tutte le professioni; che proprio per la connessione ma non anche l'automatica coinci-

denza né sovrapposizione delle qualifiche, si può ben essere giornalista, ed anche ottimo giornalista d'immagini, senza aver raggiunto il massimo della professionalità tecnica come fotocineoperatore da ripresa.

Tornando *funditus* ai cinque casi che congiuntamente ci occupano, e richiamate le verbalizzazioni dell'ispezione molto proficuamente fattane dal Tribunale di Milano — che conserva tutta la sua validità di mezzo di prova e fonte di convincimento — nonché, stavolta solo per completezza informativa, la positiva valutazione che — essa sola — è rimasta travolta dal giudizio di cassazione, questo Giudice di rinvio finisce con il portare l'attenzione sulle risultanze della prova testimoniale assunta circostanziatamente in prime cure.

E così, trovando conforto alle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio ed alla già espressa propria valutazione, questo Tribunale riporta che Elio Sparano, vice-caporedattore del telegiornale presso la sede RAI di Milano, ha puntualizzato non solo che « ... la scelta della immagine in fase di ripresa è operata dal cineoperatore ... a volte potevo dire all'operatore di riprendere dei particolari ... (ma) era l'operatore che decideva dove riprendere, senza necessità di mie istruzioni ... in ciò si vede la professionalità specifica... », ma anche che nel caso di lavoro d'équipe, che come detto non esclude la valenza giornalistica anche della ripresa ottica, spesso le due attività si integrano in un sinergismo di particolare proficuità.

Ma, hanno puntualizzato i testi Bruno Ambrosi, Carlo Sassi, Marco Volpati e Mauro Mauri, tutti giornalisti di chiara fama, ben più frequente, se non addirittura di prassi, era il caso di cineoperatori inviati ad operare da soli, soprattutto per i servizi di cronaca, redigendo poi una relazione recante non solo i dati tecnici della ripresa (il che rientra nello specifico dell'operatore) ma fornendo anche informazioni sugli avvenimenti e così direttamente partecipando anche a quell'attività di giornalismo scritto di tradizionale concezione. Il tutto, a loro — insospettabile — dire, con larghe fasce di autonomia non solo operativa ma anche decisionale.

Da ciò, anche a prescindere da casi di approntamento di note di commento, si

trae, per tutti i cinque odierni ricorrenti, la conferma della chiara valenza giornalistica di cui hanno ricevuto, e addotto documentalmente, anche espliciti ed autorevoli riconoscimenti prima ancora ed a prescindere dal superamento degli esami di idoneità e dell'iscrizione all'Albo.

Come essi non hanno mancato di documentare con una « direttiva » 22 gennaio 1971 del Consiglio della CEE, con atti di dibattiti e convegni specializzati, con interventi di parlamentari e di politici in genere nonché con la presa di posizione della « potente corporazione dei giornalisti », il travolgente progresso tecnologico ha portato prepotentemente il giornalismo filmato nella realtà quotidiana.

Sicché gli aggiustamenti normativi ne sono stati, come spesso avviene, una presa d'atto.

Un recente, ulteriore impulso all'assimilazione è venuto dall'art. 27 legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha formalmente esteso ai « teleoperatori di testate giornalistiche televisive » il regime assicurativo gestito dall'INPGI.

In particolare, con l'autonomia decisionale assunta dall'art. 1 d.P.R. 1979/649 cit. è ben compatibile la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga « in modo non decisivo e determinante nell'attività dell'operatore »; che è tutt'al più il caso dei nostri ricorrenti quando hanno operato in appoggio, o meglio in coppia, con un redattore.

Ancora da Cass. 1986/330 vale riportare testualmente che « il cineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi, perché ciò che effettivamente rileva, per dirimere la questione che ci occupa, è « se le immagini riprese dall'operatore in quell'autonomia, di per sé sole costituiscono notizia, ovvero servano a completare la notizia... ».

Vanno pertanto rimosse e disattese le polemiche censure di « eccesso di zelo », sospetti di corporativismo e suggestioni di estremismo d'avanguardia, a proposito della ponderata e pacata relazione peritale che, come tale, merita invece piena attendibilità e, nel contesto dei plurimi e concordanti elementi probatori appena disaminati, corrobora il meditato convincimento di fondatezza della pretesa di ciascuno dei ricorrenti di riassunzione.

Ciò corrisponde allo « specifico dell'attività giornalistica che sembra potersi rinvenire nel trapasso dalla libertà di manifestazione del pensiero alla funzione informativa » (Cass. 1984/3849).

Mentre si può condividere, con la RAI-TV, che non tutti i telereporters siano in quanto tali giornalisti, ed infatti Cass. 1984/3849 ammonisce anche che « l'attività giornalistica dei cinefotoreporters, quale enucleata dal regolamento di esecuzione e tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata pienamente e semplicemente con l'attività comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma deve consistere in quell'attività specifica che il regolamento — rimanendo nell'ambito della legge — ha dichiaratamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa », e sono comprensibili la preoccupazione e la riluttanza di tale Società in prevenzione di un arrembaggio da parte di legioni di operatori di ripresa pronti a rivendicare l'inquadramento giornalistico accampando meriti e qualità inesistenti, d'altronde non costituisce certo una breccia nel sistema riconoscere doverosamente la professionalità giornalistica che è comprovata.

Nel periodo in esame, con carattere di continuità nella condizione di autonomia del giornalista tradizionale, con inchieste, interviste e cronache d'ogni genere, talora in collegamento funzionale con un redattore ma spesso da soli i ridetti hanno filmato con immediatezza espressiva « servizi » caratterizzati dalla scrittura per immagini, mediamente di buon livello e non di rado di eccellente qualità giornalistica.

Per concludere, l'appello della RAI-TV alla sentenza 5 ottobre 1981 del Pretore del lavoro di Milano va respinto.

V'è appello incidentale dell'INPGI per avere il primo giudice omesso di aggiungere, alla condanna per la regolarizzazione contributiva, quella per le c.d. « sanzioni civili » *rectius*, somme aggiuntive, la tenutezza per le quali costituisce (v. Cass. 20 marzo 1974, n. 769) un corollario della inadempienza o anche solo del non puntuale adempimento dei contributi nel termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga (artt.

8 e 12 legge 9 novembre 1955, n. 1122).

Però, il sistema, rimasto invariato — come quello basilare dell'INPS, di cui all'art. 11 r.d.l. n. 10/1935 n. 1827 — per lungo tempo, a far data dal d.l. 10 gennaio 1983, n. 3 primo di una lunga serie di decreti legge non convertiti, sin al d.l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, ha conosciuto una continua ed inarrestata sequela di aggiustamenti. In materia infatti il legislatore, dopo un'altra tormentata serie di decreti caducati, è tornato con d.l. 2 dicembre 1985, n. 688 convertito, con modifiche, in legge 31 gennaio 1986, n. 11. Ancor più di recente si sono aggiunte, ingenerando una casistica di cui manca specificazione di parte a proposito degli sviluppi sulla regolarizzazione della posizione contributiva, ora come detto anche assimilata con legge 1987/67, ulteriori modifiche con legge 29 febbraio 1988, n. 48.

In siffatta situazione, non è dato di esprimersi con pronuncia di condanna a un determinato versamento di somme accessorie, sia pur solo in proporzione (che è variata nelle successive normative) dell'inadempimento d'origine. Con miglior cognizione di causa, a tanto si potrà provvedere comunque in separata sede.

Un ulteriore motivo di gravame incidentale, stavolta dei ricorrenti in riasunzione, riguarda il governo delle spese processuali, fatto dal Pretore in forma di totale compensazione « ... in considerazione delle incertezze giurisprudenziali ancora esistenti in materia... ».

La soluzione d'allora (nel 1980) appare immune da censura, stante la novità e la *vexata quaestio*. Anche tale gravame va quindi respinto.

Tutte le altre spese processuali, invece, a materia ormai decantata, devono seguire il generale principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) e, per il valore, l'entità e l'impegnatività delle questioni trattate, sono così congruamente liquidate, a carico della di gran lunga prevalentemente soccombente RAI-TV: A) ai ricorrenti Gozzi, Leo, Sacchi, Mutarelli e Vettore, in solido, per il giudizio causato, in L. 600.000 (di cui L. 77.200 per borsuali, L. 300.000 per competenze ed il resto per onorario), per quello di Cassazione in L. 1.500.000 (di cui rispettivamente L. 50.000, L.

200.000 ed il resto per onorario), e per la presente fase in L. 3.500.000 (di cui ancora L. 128.250, L. 937.500, e il resto per onorario).

B) All'INPGI corrispondentemente in L. 300.000 (L. 20.000, L. 200.000 ed il resto per onorario), L. 900.000 (L. 50.000, L. 200.000 e il resto per onorario) ed ora in L. 2.000.000 (L. 10.500, L. 697.500 e il resto per onorario). Più IVA ed altri accessori, come per legge.

Restano definitivamente a carico della stessa soccombente RAI-TV le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in L. 2.312.000.

P.Q.M. — Il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, quale Giudice di rinvio, decidendo sull'appello proposto dalla RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. nei confronti di Gozzi Iberio, Leo Antonio, Sacchi Mario, Mutarelli Antonio e Vettore Luigi, nonché dell'INPGI — G. Amendola, avverso la sentenza 7 novembre 1980, n. 1991 del Pretore del lavoro di Milano:

respinge l'impugnazione e condanna la RAI S.p.A. alla rifusione delle spese processuali liquidate a favore degli appellati in solido complessivamente in L. 600.000 per la fase di giudizio cassato, L. 1.500.000 per il giudizio di Cassazione e L. 3.500.000 per la presente fase, e a favore dell'INPGI rispettivamente come sopra in L. 300.000, L. 900.000 e L. 2.000.000; pone definitivamente a carico della stessa RAI S.p.A. le spese di C.T.U., già liquidate complessivamente in L. 2.312.000.

Così deciso in Varese, il 12 maggio 1988.